NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI

# Art. 10

## Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore

*Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10.*

Abrogato dal 17 gennaio 1991 · versione 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi |
| Estremi | Legge 29 maggio 1982, n. 308 |
| Capo | II — Contributi ed incentivi |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1982 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-contenimento-dei-consumi-energetici-lo-sviluppo-delle-fonti/art-10-incentivi-per-la-produzione-combinata-di-energia-e-di-calore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it